

Violenza intra familiare: quale protezione e supporto per bambini e adolescenti

Clede Maria Garavini

Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna

*Parenting in domestic violence
Strategie di intervento per una genitorialità responsabile
Bologna, 11 maggio 2018*

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child)

Art. 19

- 1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.*
- 2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.*

Violenza intra familiare come violazione dei diritti umani

- Dichiarazione e Programma di azione Onu sull'eliminazione della violenza contro le donne, sancito a Vienna nel 1993 (Risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993);
- Art. 1 della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne adottata nel 1979 (CEDAW Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, Risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979), ratificata in Italia nel 1985 (CEDAW 10.06.1985; adesione al Protocollo Opzionale 29.10.2002) ed entrata in vigore il 10 luglio dello stesso anno;
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child, Art. 19), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia nel 1991;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (*Convenzione di Istanbul*) approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011.

I percorsi avviati

- maggiore conoscenza del fenomeno dal punto di vista quantitativo e qualitativo, grazie alle indagini realizzate, agli studi e alle ricerche attuati;
- sensibilità più diffusa al tema sostenuta da maggiore attenzione al fenomeno da parte dei mass-media e dal coinvolgimento dei più piccoli, degli adolescenti e dei giovani attraverso progetti specifici e grazie alla realizzazione all'interno delle istituzioni educative e scolastiche di programmi più attenti al rispetto dell'altro, delle esigenze psicologiche e dei diritti delle persone;
- predisposizione di numerosi progetti con finanziamenti della Commissione Europea e dal Dipartimento per le pari opportunità e attivati da diversi soggetti che hanno promosso e coinvolto le reti territoriali;
- ampliamento dei servizi (si vedano centri e programmi di aiuto per gli autori di violenza) e delle linee di intervento (si veda lavoro con i genitori in contesti violenti);
- investimento nella formazione dei professionisti che operano in campo educativo, sociale, sanitario con conseguente miglioramento della valutazione del fenomeno della violenza nei suoi diversi aspetti e qualificazione delle metodologie di intervento. Il *focus*, ad esempio sugli autori di violenza e sulla genitorialità (l'esercizio della genitorialità in un contesto familiare violento ed il recupero delle funzioni relazionali, educative) è espressione della maturazione raggiunta che ha consentito di enucleare e di affrontare le varie sfaccettature della violenza.

Nuove disposizioni normative

Legge contrasto della violenza di genere (Legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere)

Legge contro i crimini domestici (Legge 11 gennaio 2018, n. 4 - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici),

Ascolto del minore (regolato, nell'ordinamento civile italiano, dagli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., introdotti dalla L. 219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013; a livello internazionale, è previsto dall'art. 12, Convenzione di New York – ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991 – e dall'art. 6, Convenzione di Strasburgo – ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77).

Sistema dei servizi e problematicità emerse

- le conoscenze non sono uniformemente diffuse;
- l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi non facilitano le comunicazioni, le concertazioni progettuali e le sinergie operative;
- le conoscenze raggiunte nel campo degli studi e della clinica, gli orientamenti/le indicazioni metodologiche predisposti non sono tradotti in operatività diffusa;
- la ricerca Cismai/Garante e quella realizzata dal TM negli anni 2013/14, indicano che sono percentualmente assai limitate le risposte fornite dai servizi ai bambini e agli adolescenti vittime di violenza intra familiare;
- i centri specialistici contro violenza e maltrattamento verso bambini ed adolescenti soffrono per una accentuata carenza di risorse

Commissione consultiva A.G.I.A. **Criticità individuate**

a) È stato solo recentemente riconosciuto, anche dal punto di vista clinico, che l'assistere alla violenza nei confronti di figure significative, in particolare la madre, si configura come maltrattamento sui bambini che può avere conseguenze gravi sullo sviluppo di una personalità in evoluzione.

Una maggiore consapevolezza dei danni provocati ai bambini e agli adolescenti si è sviluppata in questi anni, sia grazie agli approfondimenti sulla radice relazionale dello sviluppo infantile, sia dall'osservazione dello stile relazionale e affettivo delle donne vittime di violenza domestica accolte e assistite nei centri antiviolenza e dei disturbi specifici che emergono nei loro figli.

Commissione consultiva A.G.I.A.

Criticità individuate

b) Quello che spesso manca è una rilevazione precoce delle situazioni di violenza domestica e una tempestiva valutazione del grado di pericolosità delle situazioni per bambini e adolescenti che assistono: nella valutazione del genitore maltrattante, infatti, accade spesso che l'aspetto della violenza venga connesso esclusivamente al rapporto con la madre e che gli interventi dei servizi che accolgono le madri spesso non siano coordinati con quelli di tutela dei figli. Con ritardi notevoli, a volte, nella organizzazione degli opportuni interventi terapeutici e di tutela.

Commissione consultiva A.G.I.A. **Criticità individuate**

c) A livello giuridico, la violenza assistita non è considerata un reato nei confronti delle persone di minore età, mentre da parte dei servizi sociali e del Tribunale Ordinario sez. Civile nelle situazioni di separazione, soprattutto conflittuale, si rileva la tendenza a confondere fra violenza assistita e alta conflittualità nella coppia, con una sottovalutazione della prima e un'enfaticizzazione della seconda, che porta a individuare poi soluzioni che non sempre sono a maggior tutela dell'interesse superiore della persona di minore età, quali, ad esempio:

- > sollecitare la mediazione familiare anche in presenza di maltrattamenti fisici e/o psicologici, generalmente nei confronti della madre, presupponendo una parità delle parti che è esclusa nelle situazioni di violenza, come specifica l'art. 48 della *Convenzione di Istanbul*;
- > non tenere in dovuta considerazione gli episodi di violenza vissuti dai figli di minore età, e tutti gli elementi processuali, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli.

Commissione consultiva A.G.I.A. **Proposte avanzate**

a) Una prima azione concreta potrebbe essere una modifica al codice penale che inserisca fra i reati di maltrattamento verso le persone di minore età anche la violenza assistita quando essa sia reiterata e si verifichi nei confronti di figure di attaccamento significative per il bambino e l'adolescente: come del resto già indicato in alcune pronunce della Corte di Cassazione.

Commissione consultiva A.G.I.A. **Proposte avanzate**

b) Oltre alle Linee guida Regionali, nei protocolli e più in generale nella formazione per équipe per la tutela o specialistiche sarebbe auspicabile approfondire strumenti di rilevazione precoce delle situazioni di violenza domestica per individuare il rischio e il danno per i minorenni. L'obiettivo è una presa in carico integrata e coordinata fra servizi per gli adulti e per la tutela che permetterebbe una valutazione complessiva della genitorialità (compresa quella del maltrattante connessa alla violenza) sia dello stato psicologico e dei possibili traumi patiti dai bambini per attivare adeguate forme di riparazione. Inoltre, all'interno delle campagne di prevenzione sulla violenza domestica si dovrebbe inserire, regolarmente, anche l'aspetto del trauma sui bambini.

Commissione consultiva A.G.I.A. **Proposte avanzate**

c) Su questo tipo di reati che avvengono in famiglia sarebbe opportuno che si rafforzasse anche nella prassi l'applicazione delle indicazioni della *Convenzione di Istanbul* e si prendesse in considerazione la possibilità di inserire nel codice, fra le misure alternative o complementari alla detenzione, per il coniuge violento, un percorso psicoterapeutico specificamente orientato al lavoro sulla violenza e sulle relazioni familiari.

Il contributo della Garante regionale nel sostegno al minore vittima di violenza

Area giuridica

- azione di vigilanza nelle situazioni di potenziale “conflitto di interessi” per i Servizi tra tutela del minore e sostegno al genitore ritenuto ancora possibile risorsa protettiva;
- iniziative per l’aggiornamento dei fattori di rischio nelle situazioni di impossibilità temporanea dei genitori a prendersi cura adeguatamente dei figli per motivi contingenti quando prodotti da condotte antisociali, dall’uso di sostanze psicotrope, da malattie psichiatriche, da conflitti di coppia, da stili relazionali violenti;
- azione di tutela affinché il minore sia protetto negli snodi giudiziari e nel rapporto tra giustizia ordinaria e minorile per evitare l’esposizione prolungata a condizioni di possibile vittimizzazione “istituzionale” o secondaria;
- azione di vigilanza nei casi di maltrattamento psicologico e di violenza assistita, in particolare nelle separazioni conflittuali, laddove il giudice della separazione non specializzato e la procedura interpretata secondo i canoni rigidi del processo civile, alimentino il rischio che non siano vagliati nel procedimento i gravi danni psicologici provocati nel minore;
- azione di tutela nell’ambito delle possibili ricadute patogene delle procedure giudiziarie sulla salute del bambino, in particolare in merito alle conseguenze dell’audizione del minore ultra dodicenne o comunque capace di discernimento (*comma 2 dell’art.155-sexies c.c., legge 54/06, ex art. 12 Conv. ONU, confermato dall’art. 3 Conv. Europea*); tenendo anche presente i connessi diritti all’informazione (onde formarsi una previa opinione consapevole) e alla “restituzione” di quanto deciso anche sulla base della propria audizione;

Il contributo della Garante regionale nel sostegno al minore vittima di violenza

Area diritto alla salute

- individuazione delle problematiche nella rete di protezione dei minori nei casi di un intervento complesso: diversi tipi di maltrattamento richiedono tipi diversi di protezione;
- intervento di stimolo affinché il sistema di protezione non sia inteso solo come intervento assistenziale, ma come risposta al diritto alla salute del bambino, individuando nella violenza familiare una delle cause più frequenti di compromissione della salute in età evolutiva. Diritto alla salute inserito nella cornice costituzionale;
- azione di richiamo alla tempestività degli interventi di protezione, all'adeguatezza delle cure, all'accompagnamento multi professionale verso la reintegrazione complessiva del bambino in una condizione di benessere individuale, impossibile da realizzare se non salvaguardando anche quello del contesto in cui si trova inserito per sostenerne il percorso evolutivo.